

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL RONDANI"

(allegato all'atto costitutivo 26 novembre 2015)

- **Art. 1**) E' costituita in Parma la ASSOCIAZIONE "AMICI DEL RONDANI", come da atto costitutivo cui il presente Statuto è allegato.
- **Art. 2**) La ASSOCIAZIONE "AMICI DEL RONDANI" è una libera associazione apolitica e senza fini di lucro, che ha lo scopo di promuovere attività e iniziative culturali atte a valorizzare la storia, l'attualità e il futuro dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Camillo Rondani" e della professione tecnica.
- Art. 3) La ASSOCIAZIONE "AMICI DEL RONDANI" è composta da: soci fondatori, soci effettivi, soci onorari e soci aderenti.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione come da Atto costitutivo.

Possono essere soci effettivi:

- a) i docenti e i dirigenti scolastici in servizio e/o in quiescenza che prestano o hanno prestato servizio presso l'Istituto;
- b) gli ex studenti che si sono diplomati presso l'Istituto;
- c) il personale non docente in servizio e/o in quiescenza che presta o ha prestato servizio presso l'Istituto;
- d) i familiari degli studenti o ex studenti dell'Istituto.
- Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per l'attenzione e l' impegno per i problemi dell'educazione e della professione tecnica.

Possono essere soci aderenti gli studenti che frequentano l'Istituto.

I soci onorari e i soci aderenti non sono tenuti al pagamento della quota annua, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

- **Art. 4**) Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'associazione. Il richiedente deve dare atto di essere in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo 3, ovvero, per i soci aderenti, di essere iscritti all'Istituto.
- **Art. 5**) La qualità di socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b)esclusione;
 - c) decadenza.
- **Art. 6**) Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al Presidente dell'Associazione la sua volontà di recedere.
- **Art. 7**) E' escluso dall'Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza.

- **Art. 8**) E' dichiarato decaduto dalla qualità di socio colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo. La quota è dovuta per ogni anno solare e non è frazionabile.
- Art. 9) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.

Art. 10) L'Assemblea:

- a) delinea il programma di massima dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.
- c) approva il rendiconto consuntivo annuale.
- **Art. 11**) L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, a mezzo mail ovvero telefono, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, ovvero dietro richiesta scritta di almeno 30 soci.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Non possono partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun intervenuto non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell'Assemblea.

Art. 12) Le candidature per il Consiglio direttivo sono individuali e devono essere presentate alla Segreteria dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Possono presentare la propria candidatura tutti i soci effettivi iscritti da almeno un anno ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto, mediante espressione di voto sulla scheda di un numero massimo di 9 nominativi, scelti fra coloro che hanno presentato la propria candidatura.

Sono eletti i nove candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ugualmente le elezioni per il Collegio dei Probiviri sono effettuate a scrutinio segreto. Sulla scheda ciascun votante può indicare un numero massimo di 3 nominativi fra gli iscritti all'Associazione.

A tal fine, in sede di votazione dovrà essere reso disponibile l'elenco completo dei soci effettivi in regola con il pagamento della quota.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea per la durata di un triennio, è composto da 9 membri, oltre a quelli di diritto, ed elegge al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve essere, normalmente, convocato almeno quattro volte all'anno.

In caso di dimissioni e decadenza o di inadempimento protratto per un semestre, il Consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, 5 o più consiglieri eletti, dovranno essere indette, entro 30 giorni, nuove elezioni.

L'assenza alla riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte durante un anno solare determina automaticamente la decadenza del Consigliere eletto, salvi i casi di giustificato impedimento.

Qualora sia esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo dovrà reintegrarli mediante cooptazione.

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo: gli ex Dirigenti scolastici dell'Istituto e il Dirigente scolastico in carica. Quest'ultimo non potrà rivestire cariche nel Direttivo, nonché il Presidente protempore del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Parma.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo:

- a) dispone, a suo insindacabile giudizio, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri consiglieri, l'ammissione dei soci, previa verifica della sussistenza dei requisiti degli stessi:
- b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare della quota annuale a carico dei soci;
- c) attua il programma di massima delle attività deliberate dall'Assemblea;
- d) delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- e) delibera il rendiconto consuntivo annuale (che verrà illustrato all'Assemblea dal Tesoriere);
- f) autorizza il Presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali, con firma disgiunta anche del Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo, per l'esecuzione di particolari iniziative, può nominare commissioni.
- **Art. 15**) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione (salvo particolari motivi di urgenza), con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.
- Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente verbalizzate a cura del Segretario e sottoscritte da questi e dal Presidente.
- Art. 16) Il Presidente dell'Associazione ne ha la rappresentanza legale.
- **Art. 17**) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dall'elezione, il proprio presidente.

Il Collegio si riunisce con preavviso di 8 giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Il Collegio delibera a maggioranza.

Lo stesso decide sulle controversie insorte all'interno dell'Associazione con decisioni inappellabili.

- **Art. 18**) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuato dalla liquidazione.
- Art. 19) In via transitoria, le funzioni ed i compiti del Consiglio Direttivo vengono svolte dall'Assemblea dei soci fondatori.

I soci fondatori eleggono nel proprio seno, un Coordinatore, che ne ha la rappresentanza legale, un segretario ed un tesoriere.

Entro il 31/12/2016 dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del Direttivo.

A tali prime elezioni tutti i soci effettivi potranno presentare la loro candidatura, in deroga con quanto previsto dall'art.12, comma 2° .

- Art. 20) L'Associazione è autofinanziata con i contributi dei soci e con ogni altra entrata legittimamente pervenuta.
- Art. 21) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
- **Art. 22**) Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti.

La proposta di modificazione statutaria deve essere contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.23) Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, l'Associazione "Amici del Rondani", costituisce ente associativo non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e del D.P.R. 26/10/1972 n.633.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che l'erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, a favore di ONLUS o di associazioni benefiche e/o volontario equiparate che perseguono la tutela e la promozione dei diritti civili.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.